

## Foglio Informativo Pegno di Polizze Vita

### Informazioni sulla banca

#### Banca Reale S.p.A.

Sede: corso Giuseppe Siccardi, 13 - 10122 Torino; capitale sociale: Euro 30.000.000,00 interamente versato  
Numero Verde: 803.808; Sito Internet: [www.bancareale.it](http://www.bancareale.it); Indirizzo mail: [info@bancareale.it](mailto:info@bancareale.it)  
Iscritta all'Albo delle Banche al n.5426; codice A.B.I.: 3138  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni  
Partita IVA 11998320011; C.F./N. d'iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 07760860010  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

#### SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il cliente per effettuare attività di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali della banca)

<i>Nome e Cognome / Ragione Sociale</i>	<i>Sede (Indirizzo)</i>	<i>Telefono e E-mail</i>
<i>Iscrizione ad Albi o Elenchi</i>	<i>Numero Delibera Iscrizione all'Albo / Elenco</i>	<i>Qualifica</i>

### Che cos'è il pegno

#### Struttura e funzione economica

Con questa garanzia il garante (può trattarsi dello stesso debitore o di altro soggetto) assicura alla Banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori.

Il pegno di polizze assicurative sulla vita si configura come pegno sul credito relativo alla prestazione assicurativa dovuta dalla Compagnia di Assicurazione. In particolare costituiscono oggetto del pegno il credito futuro, nei confronti della Compagnia di Assicurazione emittente, riveniente dalla scadenza della polizza vita, nonché quello futuro che fosse dal contraente vantato nei confronti della Compagnia di Assicurazione in dipendenza dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 111 del d.lgs. 174/95 o del diritto di riscatto, ovvero sorgente nei confronti della Compagnia, a titolo di indennizzo, in caso di morte dell'assicurato.

La garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. I documenti da cui risultano i crediti costituiti in pegno sono consegnati al creditore dal costituente ai sensi dell'art. 2801 c.c. (polizza e appendice di vincolo pignoratorio emessa dalla Compagnia); di tali crediti il costituente dichiara la propria piena titolarità e disponibilità e che gli stessi non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi va tenuto presente:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di realizzare il pegno nelle forme previste in contratto e di soddisfarsi sul ricavato;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

### Principali Condizioni Economiche

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il pegno.

## Recesso e Reclami

### Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Massimo 30 giorni dall'estinzione del rapporto garantito.

### Reclami

I reclami vanno inviati a mezzo lettera, spedita con raccomandata a.r. indirizzata a Banca Reale S.p.A. - Ufficio Reclami - Corso Giuseppe Siccardi 13, 10122 Torino oppure via fax al numero 011.5165550, o per via telematica all'indirizzo e-mail [info.reclami@bancareale.it](mailto:info.reclami@bancareale.it) oppure a mezzo posta certificata all'indirizzo [sedecentrale@pec.bancareale.it](mailto:sedecentrale@pec.bancareale.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), informarsi presso le Filiali della Banca d'Italia o la propria Banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel.06/674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Qualora intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, il Cliente è tenuto, pena l'improcedibilità della relativa domanda, ad esperire preliminarmente il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario oppure il procedimento di mediazione ai sensi delle leggi applicabili presso l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Resta salva la possibilità, per le parti, di concordare, anche successivamente alla conclusione dei contratti, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi delle leggi applicabili.

## Legenda

Appendice di vincolo	Documento, integrativo del contratto di assicurazione già stipulato, con il quale la Compagnia di Assicurazione prende atto del pegno a favore della Banca
Assicurato	Soggetto sulla vita del quale è stipulato il contratto di assicurazione
Beneficiario	Soggetto che beneficia delle prestazioni fornite dalla Compagnia di Assicurazione al verificarsi degli eventi previsti
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
Polizza	Documento cartaceo relativo al contratto di assicurazione, attestante l'avvenuta stipula dello stesso.
Realizzazione del pegno	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Terzo	Soggetto diverso dal debitore principale, che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca